

COMUNE DI ROSTA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P.
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2019 – 2021

Man

**REVISORE UNICO
COMUNE DI ROSTA (TO)**

Verbale n. 2 del 25/02/2019

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021

PREMESSA

- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 20/09/2018, relativa all'approvazione del Documento Unico di Programmazione per il Comune di Rosta (TO) per gli anni 2019-2020-2021.
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27/09/2018 con la quale il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento Unico di Programmazione approvandone i contenuti.
- Rilevato che con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 7/02/2019 si è provveduto ad aggiornare il suddetto documento a seguito nuove e diverse esigenze che hanno reso necessario apportare, al citato documento di programmazione, alcune modifiche al fine di garantirne la coerenza con lo schema di bilancio di previsione 2019-2021.
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 7/02/2019, relativa all'approvazione dello schema del bilancio di previsione per il Comune di Rosta (TO) per gli anni 2019-2021;
- Preso atto della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del 18/02/2019 relativa alla presa d'atto e successiva approvazione dell'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il Comune di Rosta (TO) per gli anni 2019-2021;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Tenuto conto che:

a) l'art.170 del D.lgs. 267/2000, indica:

- al comma 5 "Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione";

- b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che “Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno”;
- c) al punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1 allegato al D.Lgs. n. 118/2011, è indicato che il “il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione”. La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2) individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2) si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;
- d) che il Decreto Ministeriale 29 agosto 2018 ha aggiornato il principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 al punto 8.2 per consentire agli enti di inserire nel DUP tutti gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione; Il principio contabile aggiornato prevede che “tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni”;
- e) che con Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 è stato modificato il punto 8.4) del principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23.6.201 n. 118 prevedendo una modifica dei contenuti del DUP semplificato per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
- f) che con Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 è stato aggiunto il punto 8.4.1) al principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all’allegato 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 prevedendo una ulteriore semplificazione per i Comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti che possono redigere un DUP SS in forma ulteriormente semplificata attraverso l’illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti;

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 del 22 ottobre 2015 indica che:

- la nota di aggiornamento al DUP, è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
 - il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
 - non sono intervenuti eventi da rendere necessario l'aggiornamento del DUP già approvato;
- lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011;
- lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell'organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell'ente;
- la nota di aggiornamento è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o nell'ordine indicato;
- che la disciplina concernente la presentazione del DUP si applica anche agli enti in gestione commissariale;
- che in caso di rinvio del termine di presentazione del DUP, la specifica disciplina concernente i documenti di programmazione integrati nel DUP deve essere rispettata.

Considerato che il D.U.P. aggiornato, costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

VERIFICHE E RISCONTRI

L'Organo di revisione ha verificato:

- a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile applicato n. 4/1;
- b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, presentate ed approvate con deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 25/07/2017;
- c) la corretta definizione del gruppo della amministrazione pubblica con la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 30/07/2018 con l'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi partecipati ed ha redatto il Bilancio Consolidato per l'anno 2017. È poi necessario considerare che il comma 831 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) abolisce l'obbligo di redazione del bilancio consolidato a carico dei Comuni fino a 5000 abitanti, rendendo quindi superfluo, nel caso in cui l'ente decida di non redigere il bilancio consolidato, l'individuazione del G.A.P al 31/12/2018;
- e) l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP e in particolare che:

1) Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici è stato adottato nel rispetto di quanto disposto dall'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ed è stato pubblicato nei termini e modalità previsti dall'art. 5 del Decreto n. 14/2018. Esso risulta allegato al DUP 2019-2021 e non è stato modificato con la nota di aggiornamento. Lo stesso è stato pubblicato per 60 giorni consecutivi dal 5/10/2018 sul sito istituzionale del Comune di Rosta come allegato al DUP;

2) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 è stato allegato al DUP 2019-2021;

3) Programma biennale degli acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione; questo è allegato al DUP 2019-2021;

4) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

Il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007; tale atto è allegato al DUP 2019-2021;

5) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

Il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, essendo facoltativo, di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, non è stato predisposto;

6) Piano triennale dei fabbisogni di personale

Il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dal D.Lgs. 75/2017, per il periodo 2019-2021, è *allegato al DUP 2019-2021*;

f) fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, i documenti sopra elencati si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni e l'accertamento di cui all'articolo l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 si ritiene soddisfatto con il presente parere *(solo per i Comuni come il Comune di Rosta (TO) con popolazione inferiore a 5000 abitanti che adottano il DUP semplificato)*;

g) nel DUP è stata data evidenza che il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione a pag. 8 della sezione del DUP **Scenario economico internazionale, nazionale, regionale e locale** *(solo per i Comuni come il Comune di Rosta (TO) con popolazione inferiore a 5000 abitanti che adottano il DUP semplificato nel caso ricorra la fattispecie)*;



h) nella nota di aggiornamento al DUP non sono state recepite integrazioni e modifiche non essendone state richieste dal Consiglio Comunale nel momento della presentazione del Documento Unico di Programmazione.

Le modifiche apportate sono relative a nuove e diverse esigenze che hanno reso necessario apportare, al citato documento di programmazione, alcune modifiche al fine di garantirne la coerenza con lo schema di bilancio di previsione 2019-2021.

CONCLUSIONE

Tenuto conto dello schema di bilancio di previsione 2019-2021, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 14 del 7/02/2019;

Ritenuto che il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 con le modifiche apportate con la successiva nota di aggiornamento contiene nel suo complesso gli elementi richiesti dal principio contabile applicato n. 4/1 e le previsioni in esso contenute risultano attendibili e congrue con il Bilancio di Previsione 2019/2021 in corso di approvazione;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 153 del D.Lgs. n. 267/2000;

esprime parere favorevole

- sulla coerenza complessiva della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021 con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione di settore indicata nelle premesse;
- sulla attendibilità e congruità delle previsioni in esso contenute.

L'organo di revisione
(Mazza dottor Elpidio)

